

Comune di Villar Dora (Torino)

NORME PER ASSICURARE LE CONDIZIONI DI PARI OPPORTUNITA' TRA UOMO E DONNA AI SENSI DELLA LEGGE 10 APRILE 1991, N. 125: MODIFICA DELLO STATUTO COMUNALE - Deliberazione C.C. n. 25 del 26/07/2017

(omissis)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che con deliberazione consiliare n. 43 del 13/06/1991, successivamente modificata ed integrata con deliberazione consiliare n. 95 del 30/09/1991, a seguito rilievi dell'allora Comitato Regionale di Controllo – CO.RE.CO con provvedimento n. 16845 del 02/09/199 , è stato approvato lo Statuto del Comune di Villar Dora;
- Che in data 26 Dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge 23 Novembre 2012 n.215, recante *”Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nel consiglio e nella giunta degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni”*;
- Che con gli artt. 1 e 2 della legge citata sono state apportate alcune modifiche al D.Lgs. 267/2000 al fine di favorire la pari rappresentanza di genere in ambito politico;

CONSIDERATO che, in particolare, il terzo comma dell'art. 6 del TUEL, come modificato dall'art. 1, comma 1 citato, prevede che gli statuti introducano norme per assicurare le condizioni di pari opportunità tra uomo e donna ai sensi della legge 10 Aprile 1991, n.125 e per garantire, anziché promuovere, espressione utilizzata nella precedente formulazione, la presenza di entrambi i sessi nelle giunte e negli organi collegiali non elettivi del Comune nonché degli enti, aziende e istituzione da esso dipendenti;

TENUTO CONTO che anche il novellato comma 2 dell'art. 46 del TUEL disciplina la materia, prevedendo che il Sindaco nomini i componenti della Giunta nel rispetto del principio di pari opportunità tra uomini e donne, garantendo la presenza di entrambi i sessi;

PRESO ATTO della necessità di adeguare lo Statuto comunale uniformandolo ai principi introdotti dalla legge 215/2012.

VISTO il parere del Consiglio di Stato n.00455/2014, che in merito ad alcuni quesiti posti dal Ministero dell'Interno sulla corretta applicazione della succitata normativa, si è espresso come di seguito riassunto:

- In merito al seguente quesito: “Quali iniziative possono essere poste in essere nei confronti degli enti locali che non hanno adeguato gli statuti e i regolamenti comunali alle novellate disposizioni del comma 3 dell'art. 6 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267”, il Consiglio di Stato si è espresso ricordando gli strumenti per l'esercizio dei poteri sostitutivi e di annullamento, previsti e disciplinati dagli artt. 136, 137 e 138 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che i demandano in primo luogo e in via generale l'esercizio del potere sostitutivo alle Regioni, nell'ambito della vigilanza che le stesse esercitano sugli atti delle Province e dei Comuni, e contemplan solo successivamente l'intervento statale in caso di inadempienza delle autonomie territoriali. A tal In particolare, l'art. 136 (poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori) subordina l'esercizio del potere sostitutivo, demandato ad un commissario ad acta nominato dal Comitato regionale di controllo, all'inottemperanza dell'ente locale all'invito della Regione ad adempiere all'obbligo di legge entro un termine ragionevole all'uopo indicato. A sua volta l'art. 137 (“poteri sostitutivi del Governo”) prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di accertata inattività che comporti inadempimento agli obblighi derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, su proposta del Ministro competente, assegna

all'ente inadempiente un congruo termine per provvedere e, decorso inutilmente tale termine, il Consiglio dei Ministri nomina un commissario ad acta. Infine, l'art. 138 (annullamento straordinario) prevede che, in applicazione dell'articolo 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo, a tutela dell'unità dell'ordinamento, con decreto del Presidente della Repubblica, previa

deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, possa, in qualunque tempo, annullare, d'ufficio o su denuncia, sentito il Consiglio di Stato, gli atti degli enti locali viziati da illegittimità. Il Consiglio di Stato conclude auspicando un intervento di sensibilizzazione delle autonomie locali da parte del Governo sulla specifica materia nelle forme ritenute più opportune, coinvolgendo anche la Conferenza Unificata Stato-Regioni e Stato-Città di cui al d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, e ricordando che in ogni caso, compete innanzitutto alle Regioni diffidare i Comuni, che non hanno ancora adeguato i rispettivi statuti e regolamenti, a provvedere entro un termine ragionevole (90 giorni sembrerebbero sufficienti nella generalità dei casi) e, nel caso di inadempienze, nominare un commissario ad acta perché proceda all'adeguamento dello statuto per gli enti rimasti insensibili alla diffida.

-In merito al quesito con il quale ci si interroga sulla validità delle deliberazioni di Giunta e di Consiglio adottate dagli organi composti da soli uomini, in violazione della legge n. 215 del 2012, il Consiglio di Stato distingue due ipotesi.

La prima si riferisce al caso in cui l'atto deliberativo sia stato adottato, mentre è pendente ricorso giurisdizionale avverso l'irregolare composizione dell'organo; la questione è stata risolta dalla giurisprudenza amministrativa, che si è espressa nel senso che l'organo in carica si presume validamente costituito sino al deposito della sentenza che ne accerta l'illegittima composizione (T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II, 13 gennaio 2012, n. 1). Fino a quel momento la Giunta o il Consiglio dispongono dei pieni poteri e i relativi atti beneficiano del principio della continuità degli organi amministrativi.

La seconda ipotesi prende in esame il caso in cui l'atto deliberativo sia stato adottato da un organo la cui irregolare composizione non sia stata impugnata. Anche in questa situazione non ci sono riflessi diretti sulla validità dell'atto. L'atto, se non impugnato nei termini, è divenuto inoppugnabile, esso ha acquistato stabilità. A chiarimento il Consiglio di Stato considera che il potere amministrativo è conferito dalla legge per la cura di interessi che non sono propri del soggetto che lo esercita e che richiedono una situazione di supremazia nell'ordinamento giuridico (principio di legalità). A detto principio si aggiungono il principio di necessità, cioè il dovere del soggetto investito del potere di perseguire l'interesse pubblico sino a quando perduri la situazione che ha originato il potere e l'esigenza di curare gli interessi per cui è esercitato.

Ne consegue che la stabilità dell'azione amministrativa è premessa e sintesi dei principi generali ai quali deve ispirarsi l'esercizio del potere pubblico: economicità, efficacia e non aggravamento, pubblicità e trasparenza, ragionevolezza e proporzionalità, buona fede e legittimo affidamento. Resta salvo l'esercizio del potere di autotutela della Amministrazione (annullamento ordinario o straordinario) ove ne ricorrano i presupposti.

In merito al quesito su quale debba essere la ripartizione percentuale minima tra i due sessi che gli statuti devono prevedere a garanzia della rappresentanza di genere, il Consiglio di Stato ricorda come la questione, nei suoi lineamenti generali, sia stata più volte esaminata dalla Corte costituzionale, che anche in tempi recenti si è pronunciata nel senso che "gli spazi della discrezionalità politica, in quanto tali sottratti al sindacato del giudice, trovano i loro limiti nei principi di natura giuridica posti dall'ordinamento, sia a livello costituzionale, sia a livello legislativo; pertanto, quando il legislatore predetermina canoni di legalità, ad essi la politica deve attenersi, in ossequio ai fondamentali principi dello Stato di diritto, con la conseguenza che: a) l'ambito di estensione del potere discrezionale, incluso quello amplissimo connotante l'azione di governo, è circoscritto dai vincoli segnati dalle norme giuridiche, che ne tracciano i confini o ne

indirizzano l'esercizio; b) il rispetto di detti vincoli costituisce, allora e pur sempre, requisito di validità dell'atto, sindacabile nelle sedi appropriate" (Corte cost., n. 81/2012).

Il Consiglio di Stato precisa pertanto che, per quanto di interesse, il legislatore non ha indicato una percentuale precisa per riequilibrare il rapporto numerico tra i due sessi, sicché con riferimento alla composizione delle giunte il vincolo non è stato precisato nelle dimensioni applicative, e che sul punto, pertanto, sussistono ampi spazi di discrezionalità che conseguono all'autonomia ordinamentale e devono essere compatibili con le dimensioni della realtà amministrativa considerata.

In ogni caso, equilibrio di genere non significa parità di presenze maschili e femminili, quanto piuttosto evitare l'irragionevole preponderanza di un sesso rispetto all'altro, secondo un criterio già ampiamente espresso dalla giurisprudenza amministrativa citata dalla stessa Amministrazione. Soluzioni tassative al riguardo sono di competenza del legislatore, che tuttavia sia nel decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle pari opportunità tra uomo e donna a norma dell'art. 7 della legge 28 novembre 2005, n. 2469), sia nella legge n. 215 del 2012, è sembrato privilegiare soluzioni ispirate a ragionevolezza e progressività.

- In merito infine al quesito se vi siano particolari procedure che il Sindaco debba attuare per dimostrare che, nonostante abbia posto in essere ogni utile iniziativa idonea a garantire l'applicazione del principio di pari opportunità tra uomo e donna, non è riuscito a raggiungere tale obiettivo e ha dovuto nominare soltanto assessori di sesso maschile, il Consiglio di Stato condivide l'orientamento della più recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Lazio, Sez. II, 20 Gennaio 2012, n. 679), che si è espressa nel senso che, affinché un decreto di nomina della Giunta sia legittimo e rispetti la portata precettiva dell'art. 51 Cost., occorre che contenga i seguenti elementi giustificativi:

- la dimostrazione di una preventiva e necessaria attività istruttoria, volta ad acquisire la disponibilità allo svolgimento dell'attività assessorile da parte di persone di entrambi i sessi;

- un'adeguata motivazione della mancata applicazione del principio di pari opportunità.

Le stesse motivazioni, prosegue sull'argomento il Consiglio di Stato, assumono rilievo nel caso di Comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, sebbene per questi ultimi, a differenza dei Comuni con una popolazione superiore alle 15.000 unità, l'art. 47, comma 4, del T.U. degli enti locali preveda la facoltà e non l'obbligo di nominare assessori esterni. Dovendosi, infatti, escludere che l'art. 1, comma 2, della legge n. 215 del 2012 abbia tacitamente abrogato l'art. 47, comma 1, del T.U. degli enti locali, sul quale è intervenuto con modifiche specifiche, rimane soltanto da affermare che il Sindaco dovrà motivare il provvedimento di nomina della Giunta, nel caso sia stato impossibile pervenire a una composizione rispettosa dell'equilibrio di genere.

RITENUTO pertanto di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Statuto Comunale, per le suesposte considerazioni, come di seguito riportato:

- Modificare l'articolo 3 "*Finalità*" al comma 3 lettera e), sostituendo le parole "*anche tramite la promozione di*" con la parola "*garantendo*";

- Modificare l'Articolo 23 "*Composizione*" inserendo il seguente comma 4:

"Gli assessori sono scelti in modo tale da garantire la presenza in Giunta Comunale di entrambi i sessi, ferma restando la possibilità che la Giunta Comunale sia composta da persone del medesimo sesso, qualora la mancata applicazione del principio di pari opportunità sia motivata dalla comprovata indisponibilità allo svolgimento dell'attività assessorile da parte di persone di entrambi i sessi";

Acquisito il parere di regolarità tecnica, espressa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000, del Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs 267/2000.

Visto l'art. 6, commi 4 e 5 del D.Lgs 267/2000.

Visto il D.Lgs 267/2000.

Visto lo Statuto Comunale.

Con voti favorevoli n. 8, Contrari n. zero, Astenuti n. zero, espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1 Di approvare le modifiche ed integrazioni al vigente Statuto Comunale come di seguito riportato:

- Modificare l'articolo 3 "*Finalità*" al comma 3 lettera e), sostituendo le parole "*anche tramite la promozione di*" con la parola "*garantendo*";

- Modificare l'Articolo 23 "*Composizione*" inserendo il seguente comma 4:

"Gli assessori sono scelti in modo tale da garantire la presenza in Giunta Comunale di entrambi i sessi, ferma restando la possibilità che la Giunta Comunale sia composta da persone del medesimo sesso, qualora la mancata applicazione del principio di pari opportunità sia motivata dalla comprovata indisponibilità allo svolgimento dell'attività assessorile da parte di persone di entrambi i sessi."

(omissis)